



Domande e risposte su EU Inc.

Brussels, 18 marzo 2026

Perché la Commissione propone EU Inc.?

Nel contesto odierno, gli imprenditori e le aziende innovative che desiderano espandersi all'interno dell'UE si trovano ad affrontare un panorama giuridico societario frammentato, con 27 ordinamenti nazionali e oltre 60 forme giuridiche societarie diverse. Inoltre, per molte procedure sono ancora necessari moduli cartacei, appuntamenti in presenza e documentazione superflua.

Di conseguenza la costituzione di un'impresa può subire ritardi di settimane o addirittura mesi, **provocando un rallentamento della crescita e un aumento dei costi, oltre a scoraggiare le espansioni**. Durante le attività di consultazione pubblica della Commissione è emerso che la frammentazione di normative e forme societarie nazionali costituisce un ostacolo significativo all'avvio, alla gestione o alla chiusura di un'impresa nell'UE per oltre l'80% dei rispondenti.

EU Inc. definirà un insieme unico e armonizzato di norme societarie per cui le imprese potranno optare facoltativamente. Così facendo, non dovranno più orientarsi tra i vari regimi nazionali e potranno sfruttare appieno il potenziale del mercato unico.

Qual è la differenza tra il 28° regime e EU Inc.?

Nell'ambito della [bussola per la competitività](#) la Commissione europea si è impegnata a presentare il 28° regime, un insieme unico e semplificato di norme a livello dell'UE per consentire alle imprese innovative di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico. Il caposaldo del 28° regime è **EU Inc.**, che definisce un insieme completo di norme riguardanti l'intero ciclo di vita di un'impresa e rende più semplice avviare e far crescere un'azienda in Europa, attrarre investimenti e ridurre i costi in caso di fallimento.

Gli imprenditori potranno scegliere di adottare la nuova forma societaria EU Inc. o in alternativa le forme giuridiche nazionali esistenti nei 27 Stati membri.

Il 28° regime rappresenta un'opportunità offerta dall'Europa alle sue imprese per aiutarle a cogliere i vantaggi del mercato unico. In aggiunta a EU Inc., prevede anche misure volte a consentire alle imprese innovative di accedere ai finanziamenti e di operare più agevolmente a livello transfrontaliero in tutti gli aspetti della loro attività. Sono inclusi provvedimenti in materia di digitalizzazione, accesso ai finanziamenti e fiscalità, oltre a interventi per attrarre e trattenere talenti e garantire la chiarezza, la prevedibilità e l'efficacia del quadro giuridico.

La proposta è sufficientemente ambiziosa?

La risposta è sì: gli obiettivi e i vantaggi della proposta sono chiari. EU Inc. risponde all'appello lanciato da fondatori di imprese e addetti ai lavori, impegnandosi ad affrontare la frammentazione delle normative nazionali con un insieme di regole ambizioso, facoltativo, semplice e armonizzato. Proponiamo l'adozione di un regolamento, l'atto giuridico più appropriato per creare un quadro giuridico organico e completare il mercato unico.

I fondatori che ritengono EU Inc. adatta al proprio modello aziendale possono adottare questa forma giuridica, che prevede la registrazione nel giro di 48 ore in un unico registro dell'UE, procedure più semplici e la riduzione dei rischi per gli investitori. Grazie alla semplificazione e alla digitalizzazione dei processi aziendali (incluse assemblee degli azionisti e riunioni del consiglio di amministrazione online) e all'eliminazione delle formalità in presenza, sarà più facile per le imprese attrarre investimenti sia dall'interno che dall'esterno dell'UE.

Chi può accedere a EU Inc.? Potrà essere scelto facoltativamente o sostituirà i regimi societari nazionali?

EU Inc. sarà un regime giuridico societario facoltativo. Chiunque desideri costituire un'impresa nell'UE potrà scegliere se utilizzare la nuova forma societaria EU Inc. o una delle forme societarie nazionali esistenti, che non saranno interessate dalla proposta. Il nuovo regime EU Inc. sarà uguale per tutti gli Stati membri e gli imprenditori potranno scegliere liberamente il paese dell'UE in cui costituire l'impresa.

Quale sarà il registro centrale dell'UE per le imprese EU Inc.?

La Commissione istituirà un'interfaccia a livello dell'UE che consentirà di registrare le imprese EU Inc. e di trasmettere le relative informazioni, che dovranno essere presentate una sola volta. In questo modo gli imprenditori potranno concentrarsi sulle attività commerciali e le iniziative di innovazione. Al momento dell'entrata in applicazione della proposta, sarà possibile fin da subito registrare un'impresa e presentare le relative informazioni attraverso un'interfaccia unica a livello dell'UE che mette insieme i registri nazionali delle imprese. In seguito la Commissione istituirà un nuovo registro centrale che consentirà di registrare le informazioni di tutte le imprese dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui sono state create.

Verranno istituiti tribunali specializzati per EU Inc.?

Nella propria comunicazione, la Commissione incoraggia gli Stati membri a designare organi giurisdizionali specializzati per le imprese EU Inc. Grazie alla centralizzazione delle competenze, questo approccio contribuirebbe a migliorare la coerenza delle sentenze, ridurre al minimo le strozzature procedurali e approfondire la comprensione giuridica degli aspetti unici di EU Inc., rafforzando in tal modo la fiducia transfrontaliera e degli investitori. La Commissione impiegherà una serie di strumenti a sostegno di queste iniziative, ad esempio nel contesto della [strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030](#).

In che modo saranno semplificate le procedure di insolvenza per le start-up innovative?

La proposta comprende alcune modifiche mirate delle procedure di insolvenza volte a ridurre la complessità, i costi e le tempistiche. La Commissione propone l'adozione di un criterio unico per l'avvio di una procedura di liquidazione da parte delle start-up innovative EU Inc., ossia l'incapacità di pagare i debiti contratti. La Commissione propone inoltre di semplificare le procedure tramite l'utilizzo di un modulo standard, rendendo al contempo facoltativa la rappresentanza da parte di un avvocato. La proposta accelera infine l'insinuazione dei crediti considerando ammesso l'elenco dei crediti fornito dall'amministratore della procedura di insolvenza o dal debitore, salvo obiezioni specifiche da parte del creditore.

In che modo saranno semplificate le procedure di insolvenza per tutte le imprese?

Tutte le comunicazioni tra l'autorità competente, l'amministratore della procedura di insolvenza e le parti interessate dovranno avvenire in via digitale. Ciò consentirà all'autorità competente di accelerare la conclusione dei lavori e di prendere una decisione sulla chiusura della procedura semplificata sei mesi dopo la presentazione della richiesta di apertura del procedimento. Gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di istituire e gestire una o più piattaforme d'asta digitali per convertire gli attivi dell'impresa in liquidità, almeno per le imprese EU Inc. che rientrano nella definizione di start-up innovative.

In che modo saranno tutelati i diritti dei lavoratori?

EU Inc. preserva pienamente i diritti dei lavoratori. La proposta è finalizzata alla razionalizzazione del diritto societario e non incide sulla legislazione in materia di lavoro, fiscalità o su altre normative. EU Inc. si concentra sulle modalità di costituzione e gestione delle imprese, in particolare su registrazione, governo societario, strutture azionarie e procedure aziendali digitali.

Le norme a tutela dei lavoratori dello Stato membro in cui il lavoro è abitualmente svolto continuano ad applicarsi pienamente, incluse le disposizioni su salari, orario di lavoro, salute e sicurezza, pari opportunità per donne e uomini e protezione contro la discriminazione e il licenziamento.

Le imprese sono vincolate dagli stessi obblighi nei confronti dei lavoratori, a prescindere dal fatto che siano costituite a norma del diritto societario nazionale o del regime EU Inc.

La proposta specifica chiaramente che EU Inc. non può essere utilizzata per aggirare le norme a tutela dei diritti, incluso il diritto dei lavoratori di partecipare ai consigli di amministrazione (cogestione). Se l'impresa EU Inc. viene registrata in uno Stato membro in cui tali norme esistono, queste continuano

ad applicarsi.

EU Inc. protegge le imprese dalle "acquisizioni killer"?

I fondatori di un'impresa EU Inc. hanno a disposizione diversi strumenti per mantenere il controllo della propria visione aziendale e impedire acquisizioni ostili. Ad esempio, le imprese EU Inc. potranno emettere azioni con diritti di voto plurimo, che consentono ai fondatori di coinvolgere nuovi investitori rimanendo a capo dell'impresa stessa. Sarà anche possibile scegliere di subordinare il trasferimento di azioni a determinate condizioni, come il consenso dell'impresa.

Perché la Commissione adotta una raccomandazione sulle definizioni di imprese, start-up e scale-up innovative?

Ad oggi non esistono definizioni di "impresa innovativa", "start-up innovativa" e "scale-up innovativa" che siano univoche, ampiamente condivise e basate su criteri oggettivi e fruibili. Le singole misure di sostegno utilizzano pertanto definizioni diverse a seconda dei casi, creando una certa frammentazione nell'ambito delle attività a supporto dell'innovazione nell'UE e una mancanza di trasparenza per le imprese. Stabilendo definizioni pronte all'uso sulla base di criteri oggettivi selezionati, la Commissione propone un nuovo standard per le iniziative future. Poiché il ruolo delle start-up nell'innovazione dirompente è ben documentato, disporre di definizioni adeguate è sempre più importante per un'efficace elaborazione delle politiche in questo ambito. All'interno della proposta di EU Inc. la definizione di start-up innovativa presente nella raccomandazione è utilizzata per designare le imprese idonee ad accedere alle procedure di insolvenza semplificate.

Come sono definite le imprese, le start-up e le scale-up innovative?

Nella raccomandazione, un'**impresa innovativa** è definita come una società i cui costi di ricerca e sviluppo hanno rappresentato almeno il 10% dei costi operativi o il 5% delle vendite totali negli ultimi tre anni. Un'impresa può anche essere considerata innovativa se ha sviluppato o svilupperà nel prossimo futuro un'importante innovazione che comporta un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

Una **start-up innovativa** è un'impresa innovativa con meno di 100 dipendenti, un fatturato annuo o totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di € e un periodo di operatività inferiore ai 10 anni.

Una **scale-up innovativa** è un'impresa innovativa che ha un fatturato annuo o totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di € e ha registrato un aumento del numero di dipendenti o dei ricavi del 20% negli ultimi due anni. Deve inoltre avere meno di 750 dipendenti oppure non essere quotata in borsa.

Per ulteriori informazioni

[Comunicato stampa](#)

[Scheda informativa: Proposta della forma giuridica societaria EU Inc.](#)

[EU Inc.: un nuovo regime giuridico societario armonizzato](#)

[Comunicazione: Verso il regime EU Inc. per le imprese dell'UE](#)

[Valutazione d'impatto della forma giuridica societaria EU Inc.](#)

[Raccomandazione sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa](#)

[Strategia dell'UE per le start-up e le scale-up — Ricerca e innovazione](#)

QANDA/26/615

Contatti per la stampa:

[Markus LAMMERT](#) (+32 2 29 67533)

[Antoine LOMBA](#) (+32 2 29 93233)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)